



Segreterie Regionali Liguria

Genova, 03 Maggio 2017

**Al Sig. Presidente della Commissione Arbitrale Regionale
Presso il P.R.A.P. Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta
TORINO**

E, p.c.

**Al Direttore C.C. Della Spezia
Dott.ssa Maria Cristina BIGI
LA SPEZIA**

**Al Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Largo Luigi Daga n.2 – 00164
ROMA**

**Alle Segreterie Nazionali
UIL – Si.N.A.P.Pe. - USPP
ROMA**

Oggetto: C.C. Della Spezia, richiesta attivazione C.A.R.

I sottoscritti Segretari Regionali: Fabio PAGANI (UILPA), Franco DIPALMA (Sinappe), Aurelio MUSSO (USPP);

quali dirigenti delle OO.SS. firmatarie del vigente A.N.Q. come può dedursi dal preambolo introduttivo del medesimo A.N.Q.,

CHIEDONO

Ai sensi dell'art. 3 comma 16 del vigente A.Q.N., l'attivazione della C.A.R. nei confronti della Casa Circondariale Della Spezia per la risoluzione dei seguenti

CONFLITTI:

mancato rispetto del punto 3 del P.I.R., sottoscritto presso il PRAP della Liguria in data 29 dicembre 2004 ed attualmente in vigore, "Garantigie sindacali" ai sottopunti 2 e 3 e nello specifico, mancato rispetto A.Q.N. inerente alla mobilità interna del Personale art. 4 comma 4;

- L'amministrazione non adotta alcun atto né assume comportamenti che, direttamente od indirettamente, possano vulnerare tali libertà e, nei casi in cui, per giustificate ragioni di servizio debba adottare provvedimenti che producano intralcio all'esercizio dell'attività sindacale motiva, con riferimento alle circostanze che siano di impedimento e con richiamo alla normativa, il diniego.
- In generale, nelle ipotesi di cui al comma che precede, si considera interdetto il ricorso a locuzioni generiche, quali: "per esigenze di servizio" e consimili.
- A.Q.N mobilità interna del Personale art. 4 comma 4: *Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le OO.SS. non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.*

In data 02/05/2017 la direzione assegnava con O.d.S. n. 10 (All.1) il coordinamento dell'Ufficio Matricola ad un Ispettore, sottraendolo dal servizio di Sorveglianza Generale, senza aver raggiunto alcun accordo con le sigle sindacali.

Si rappresenta che in sede di riunione del 03 marzo 2017 (Verbale All. 2), la maggioranza della rappresentatività delle sigle sindacali (Osapp-UILPA-Sinappe-USPP) si dichiarava contraria, vista la già sofferente situazione del servizio di Sorveglianza Generale.

Si rappresenta che per tale carenza erano stati sospesi dalla propria carica fissa ben tre sottufficiali, uno oggi in pensione, uno ancora sospeso dall'incarico di vice coordinatore del Nucleo Traduzioni, con promessa di rientro ad ottobre 2017, e lo stesso ispettore individuato per la matricola, ancora in stato di sospensione dall'incarico di coordinatore Ufficio Comando, mai revocato.

La commissione apprezzerà la grande coerenza della direzione spezzina sull'importanza del servizio di Sorveglianza Generale che a seguito di tale decisione rimarrebbe con soli due sottufficiali.

Con nota unitaria del 14 marzo 2017 (All. 3) si diffidava formalmente la direzione a non prendere iniziative unilaterali.

In data 02/05/2017 la direzione procedeva ugualmente, nonostante tale diffida.

CHIEDONO

L'attivazione della Commissione Arbitrale Regionale nei confronti della Casa Circondariale della Spezia, per dichiarare nullo l'O.d.S. sopracitato, restituire l'ispettore al servizio di Sorveglianza Generale, nonché accertare la violazione delle normative citate.

La sospensione immediata degli effetti dell'atto impugnato (assegnazione del coordinatore Matricola) ai sensi dell'art. 1 comma 7 del regolamento CAR in vigore.

In attesa di conoscere la data in cui la S.V. vorrà fissare la C.A.R., le sigle richiedenti porgono Cordiali Saluti.

UIL-PA
F.to Fabio PAGANI

Si.N.A.P.Pe.
F.to Franco DIPALMA

USPP
F.to Aurelio MUSSO